Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 11 settembre 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 231 DEL L'11 SETTEMBRE 1968:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1968, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(8566)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 231 DEL-L'11 SETTEMBRE 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975 (dalla serie 37ª/1975 alla serie 104ª/1975), emessi in base alle leggi 23 aprile 1966, n. 218 e 6 agosto 1966, n. 626 ed al decreto ministeriale 5 settembre 1966. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SECONDA estrazione eseguita il 20 agosto 1968. Parte II: Elenco dei premi assegnati nella precedente estrazione.

(7603)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1968.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per un importo, in valore nominale, di lire 61 miliardi, in applicazione del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, recante norme per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto, in particolare, l'art. 9 del già citato decreto-legge n. 80 con il quale il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere, anche frazionatamente in ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, certificati speciali di credito fino ad un ricavo netto di lire 100.000 milioni, a copertura degli oneri specificati nel successivo art. 11, certificati ammortizzabili in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello di emissione e fruttanti interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

Visto il medesimo art. 9 del ripetuto decreto-legge n. 80 con il quale è stato stabilito che con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi;

Visto il proprio decreto n. 158368/40/296, in data 9 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1967, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 306, con cui, in esecuzione dell'art. 9 del predetto decreto-legge n. 80, è stata disposta l'emissione di speciali certificati di credito per un importo, in valore nominale, di lire 61 miliardi, all'interesse annuo del 5,50 % pagabile a semestralità posticipate, scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, rimborsabili in dieci annualità, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1969 e l'ultima il 1° luglio 1978, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto in particolare l'art. 7 del suindicato decreto ministeriale del 9 ottobre 1967, con cui è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, ed è stato stabilito, inoltre, che i rapporti conseguenti alle operazioni predette saranno regolati con separato decreto ministeriale;

Considerato che la Banca d'Italia ha provveduto a versare al Capo X capitolo 5028 dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 1967, l'importo derivante dal collocamento dei certificati di credito sopracitati, ammontante a lire 60.691.264.000;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di far luogo alla regolazione dei rapporti con la Banca d'Italia conseguenti all'emissione dei certificati di credito in questione e con l'impegno di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto n. 158368/40 del 9 ottobre 1967, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1968, mediante mandato esigibile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma con quietanza del cassiere centrale e del controllore capo della cassa della banca stessa. Per le semestralità anteriori al 27 dicembre 1968 tali somme saranno pagate alle scadenze di cui al detto piano di ammortamento.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole di interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - certificati di credito 5,50 % rimborsabili entro il 1° luglio 1978 D. L. 17 marzo 1967, n. 80 prima emissione », sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione del Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e per capitale (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi non gravati da ipoteche o da vincoli sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale. Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande presentati per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno trasmessi dalle filiali della Banca d'Italia direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, n. 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative, giusta l'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate *tramite le sezioni di tesoreria provinciale*. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati di credito verrà corrisposto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 122.000.000 pari allo 0,20 % sul valore nominale di L. 61.000.000.000 dei certificati emessi, da corrispondersi in rate semestrali uguali di lire 61.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° gennaio 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1968
Registro n 24 Tesoro, foglio n 81

(8329)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria casearia della provincia di Reggio Emilia, è determinato come segue, con effetto dal 1° maggio 1966:

Casaro: L. 11.000 mensili (per godimento alloggio e somministrazione burro, formaggio, latte, sale, energia elettrica, combustibile e farina gialla);

Altri dipendenti: L. 3000 mensili (per somministrazione burro, formaggio e latte).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(8252)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E LA ROMAGNA - BOLOGNA

Approvazione del piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare e dell'annesso programma di fabbricazione del comune di Maranello.

Con decreto n. 580/7ª Sez. in data 29 agosto 1968, il provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia - Romagna ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, modificata ed integrata con legge 21 luglio 1965, n. 904, il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Maranello (capoluogo), adottato dall'ente interessato con deliberazione n. 41 del 17 giugno 1967, con le rettifiche ed integrazioni riportate nel succitato decreto e di cui alla deliberazione consiliare n. 83 del 31 luglio 1968.

Con il predetto decreto è stato altresì approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, ultimo comma ed 8, primo comma, della menzionata legge 18 aprile 1962, n. 167, l'annesso programma di fabbricazione (interessante l'intero territorio comunale) adottato dal comune di Maranello con deliberazione n. 41 del 17 giugno 1967, integrata dalla successiva delibera consiliare n. 22 del 12 febbraio 1968, con le modifiche riportate nel decreto in argomento e di cui alla precitata deliberazione consiliare n. 83 del 31 luglio 1968.

(8257)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione dell'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria nel comune di Pietrafitta

Con decreto ministeriale 24 agosto 1968, è costituita fino all'1 gennaio 1973, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria della estensione di ha 260 circa, in comune di Pietrafitta (Cosenza), i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

Fiume Crati, confine del comune di Cosenza a quello del comune di Pietrafitta fino all'incrocio col torrente « Colico »-torrente Colico sino all'incrocio della strada comunale di Malavitano Gaglio-strada Malavitano Gaglio fino all'incrocio con la strada provinciale 103 (Cosenza-Aprigliano)-strada provinciale 103 sino all'innesto con la strada provinciale Pantanelle-strada vicinale Pantanelle fino all'incrocio col torrente Ispica-torrente Ispica fino all'incrocio del confine del comune di Cosenza con quello di Pietrafitta-confine del comune di Cosenza con quello di Pietrafitta fino al fiume Crati.

(8241)

Costituzione dell'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località « Monte Acuto » nel comune di Umbertide.

Con decreto ministeriale 24 agosto 1968, è costituita fino a nuova disposizione ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria della estensione di ettari 115 circa in località « Monte Acuto » nel comune di Umbertide (Perugia) i cui confini meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

Nord: da Cima Cerchiaia, quota 716 fino ai Balconcelli;

Ovest: dai Balconcelli, strada La Costa, quota 533, alla Madonna della Costa;

Sud: dalla Madonna della Costa, quota 585, ai Ranchi;

Est: dai Ranchi, quota 533, a Cima Cerchiaia, quota 716.

(8242)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1968, la provincia di Palermo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.718.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8360)

Autorizzazione al comune di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1968, il comune di Lagosanto (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.340.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8341)

Autorizzazione al comune di Collesalvetti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1968, il comune di Collesalvetti (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.560.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8342)

Autorizzazione al comune di Licciana Nardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1968, il comune di Licciana Nardi (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.606.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8343)

Autorizzazione al comune di Tresana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1968, il comune di Tresana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.539.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8344)

Autorizzazione al comune di Valmozzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1968, il comune di Valmozzola (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.592.912, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8345)

Autorizzazione al comune di Gambarana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1968, il comune di Gambarana (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8346)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 4348 del 12 luglio 1968, il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare la somma di L. 5.200.000, disposta in suo favore dal sig. Cornelio Ferrari e destinata all'istituzione di un premio di studio biennale intestato « Cornelio Ferrari ».

(8333)

Autorizzazione all'Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa - Associazione « Amici della Bocconi » di Milano ad accettare un legato.

Con decreto del prefetto di Milano n. 66071 dell'11 ottobre 1967, l'Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa - Associazione « Amici della Bocconi » di Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato di L. 5.000.000, disposto in suo favore dott. Gaetano Cesari per l'istituzione di una borsa di studio ad un giovane bisognoso che intenda, frequentare la facoltà di economia e commercio dell'Università Bocconi.

(8262)

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 12963 del 19 giugno 1968, l'Università di Bari è stata autorizzata ad accettare la somma di L. 10.000, disposta in suo favore dalla signora Bianca Triggiani Del Prete e destinata ad integrare il capitale della borsa di studio « Prof. Oreste Del Prete ».

(8334)

MINISTERO DEL TESORO

Decima estrazione per l'ammortamento del prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste »

Si rende noto che il giorno 5 ottobre 1968, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la decima estrazione di due serie del Prestito nazionale redimibile 5% - « Trieste », che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1969.

I numeri delle serie sorteggiate verranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8474)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

Corso dei cambi del 10 settembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,08	623 —	623,07	623,06	623 —	623,18	623 —	623,06	623,16	623,10
$ Can.	580,62	580,35	580,30	580,45	579,30	580,77	580,40	580,45	580,75	580,75
Fr. Sv.	144,71	144,725	144,80	144,77	144,70	144,70	144,76	144,77	144,71	144,70
Kr. D.	82,90	82,90	82,93	82,92	82,60	82,90	82,88	82,92	82,91	82,91
Kr. N.	87,22	87,21	87,25	87,21	87 —	87,20	87,215	87,21	87,23	87,22
Kr. Sv.	120,65	120,63	120,64	120,595	120,50	120,65	120,60	120,595	120,65	120,65
Fol.	171,39	171,23	171,28	171,25	171,30	171,45	171,24	171,25	171,44	171,25
Fr. B.	12,40	12,398	12,40	12,3980	12,40	12,40	12,3990	12,3980	12,40	12,40
Franco francese	125,32	125,27	125,24	125,29	125,20	125,35	125,28	125,29	125,31	125,28
Lst.	1486,48	1486,91	1487,50	1487,15	1486,75	1486,95	1486,95	1487,15	1486,25	1487,40
Dm. occ.	156,77	156,72	156,84	156,765	156,65	156,80	156,77	156,765	156,80	156,73
Scell. Austr.	24,10	24,10	24,10	24,10	24 —	24,10	24,097	24,10	24,10	24,10
Escudo Port.	21,74	21,74	21,75	21,76	21,70	21,75	21,74	21,76	21,75	21,75
Peseta Sp.	8,94	8,94	8,95	8,9410	8,90	8,94	8,945	8,9410	8,94	8,94

Media dei titoli del 10 settembre 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	110,05
Redimibile 3,50 % 1934	100,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,625
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 settembre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,03
1 Dollaro canadese	580,425
1 Franco svizzero	144,765
1 Corona danese	82,90
1 Corona norvegese	87,212
1 Corona svedese	120,597
1 Fiorino olandese	171,245
1 Franco belga	12,398
1 Franco francese	125,285
1 Lira sterlina	1487,05
1 Marco germanico	156,767
1 Scellino austriaco	24,098
1 Escudo Port.	21,75
1 Peseta Sp.	8,943

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di esperto di 2ª classe in prova nella categoria direttiva ruolo dei tecnici, presso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a tre posti di esperto di 2ª classe in prova nella categoria direttiva ruolo dei tecnici presso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delel domande, oltrechè del titolo di studio di cui al precedente art. 2 anche degli altri seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 salvo la elevazione consentita per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, la qualifica di impiegato di ruolo dell'Enpi, dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni. Si prescinde inoltre dal limite di età nei riguardi dei dipendenti dell'ente in servizio alla data del 31 maggio 1965 che non abbiano ottenuto l'immissione in ruolo nei concorsi banditi il 4 giugno 1965.

Per il personale dell'Enpi assunto a norma dell'art. 13 della delibera del 15 marzo 1965 il requisito del limite di età deve essere posseduto all'atto dell'assunzione;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso altre pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al punto secondo dell'art. 3 è elevato:

1) di 2 anni per i concorrenti coniugati;

2) di 1 anno per ogni figlio vivente;

3) di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guera;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quarant'anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore e per i mutilati ed invalidi civili a sensi dell'art. 11 ultimo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani per servizio;

7) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172; art. 17, ratificato con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938, 9 agosto 1944); la elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 7) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Art. 5.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 dovrà essere inoltrata alla direzione generale dell'Enpi - Servizio AA.GG. e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220, Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le domande presentate direttamente alla direzione generale sarà rilasciata apposita ricevuta.

Per le domande spedite in piego raccomandato, la data di invio è stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

g) eventuali condanne penali riportate ed eventuali procedimenti penali pendenti;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione dei relativi rapporti di impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Enpi è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'ente, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

All'atto della presentazione per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, al fine dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, concessione C, se dipendenti da amministrazioni dello Stato oppure la carta di identità rilasciata dal comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Nei confronti del personale dipendente dell'ente che sosterrà le prove di esame, i giorni occorrenti per la partecipazione al concorso saranno considerati a titolo di congedo straordinario. Ove gli interessati prestino servizio in località diversa dalla sede di esame, sarà praticato il vigente trattamento di missione e di viaggio, nei limiti ed alle condizioni che lo disciplinano.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte (per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo) verteranno su:

1ª prova: Calcolo delle probabilità;

2ª prova: Matematica finanziaria ed attuariale;

3ª prova: Statistica metodologica.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui principi fondamentali della elaborazione meccanografica ed elettronica, su elementi della legislazione prevenzionale e struttura, organizzazione e compiti istituzionali dell'Enpi.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono la ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'ente - Servizio AA. GG. e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202850/od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 4 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle lesioni o ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati o gli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certi-

ficato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli, le sorelle, vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 400.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra ed insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole od i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglie numerose dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

s) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 5 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 9 e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta alla approvazione del comitato esecutivo, sotto condizione del successivo accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica e ad accertamenti psicologici al fine di valutarne la idoneità fisica e le capacità attitudinali.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata su « Notizie dall'ENPI ». Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 4 produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

5) il certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato allo impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la

natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile, produrranno ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione in luogo di essi del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano gia prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali o miliari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali o militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare.

Anche i candidati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati e rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400. rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco; se il candidato è assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il ritardo nella presentazione di tutti o di alcuno dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno nominati esperti di seconda classse in prova nella categoria direttiva - ruolo dei tecnici.

I candidati che abbiano conseguito la nomina in prova, ove non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso la sede di assegnazione, decadranno dalla nomina. Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori il presidente ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole.

Ove al termine dell'ulteriore periodo di prova permanga il giudizio sfavorevole, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dello articolo precedente.

Per questi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

I candidati nominati in ruolo non potranno presentare istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 15.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione iniziale prevista per la qualifica di esperto di seconda classe nella categoria direttiva - ruolo dei tecnici, e cioè lo stipendio annuo lordo di L. 1.764.000, oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote per aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità della retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia ed una indennità speciale nella misura lorda di L. 25.000 mensili e una indennità integrativa speciale corrisposte per i soli mesi di effettivo servizio.

Art. 16.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale dello Stato.

Roma, addì 2 febbraio 1968

Il presidente: MOLINARI

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Alla Direzione generale ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale - Via Alessandria, 220 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a tre posti di esperto di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo dei tecnici. Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali in data . . . . presso l'università di . . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione nonchè i procedimenti penali pendenti).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi, di avere prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non avere prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . oppure perchè riformato, rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere prestato già servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . . . , dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dell'ENPI sarà sufficiente il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

(8194)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto consorziale vacante nella provincia di Campobasso.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1942/U.V.P., in data 22 luglio 1966, con il quale si è proceduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto consorziale di Montenero di Bisaccia - Petacciato - Mafalda, vacante al 30 novembre 1965;

Considerato che il dott. Francesco Cortese, consigliere di 2ª classe in servizio presso la prefettura di Campobasso e designato quale segretario della commissione giudicatrice anzidetta, è stato trasferito ad altra sede e, pertanto, si è reso indisponibile per tutte le operazioni inerenti al concorso in questione;

Considerato che presso questo ufficio presta servizio il dottor Vincenzo Tedeschi, consigliere di 2ª classe dei ruoli amministrativi del Ministero della sanità;

Ritenuto di dover procedere, per i citati motivi, alla sostituzionedel dott. Francesco Cortese;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del precedente decreto n. 1942/U.V.P., in data 22 luglio 1966 e per i motivi di cui in narrativa, il dottor Vincenzo Tedeschi, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso sopracitato, in sostituzione del dott. Francesco Cortese, consigliere di 2ª classe del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Campobasso, della prefettura di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 30 agosto 1968

(8301) *Il veterinario provinciale*: RUGGIERO

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1968, n. 6.

Norme sull'ordinamento e sul funzionamento dei servizi forestali regionali nonchè sullo stato giuridico ed economico del personale forestale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 31 *marzo* 1968)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale ;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti norme sull'ordinamento e sul funzionamento dei servizi forestali regionali nonchè sullo stato giuridico ed economico del personale forestale della Regione.

TITOLO I

Capo I

CORPO FORESTALE VALDOSTANO

Art. 2.

E' costituito il « Corpo forestale valdostano » al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse;

b) sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie dei bacini montani, e sistemazione idraulico-forestale dei comprensori di bonifica;

c) incoraggiamento alla selvicoltura e all'alpicoltura;

d) tutela tecnica ed economica dei boschi;

e) tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici;

f) tutela e miglioramento dei pascoli montani;

g) protezione della flora spontanea;

h) polizia forestale;

i) addestramento del personale forestale;

l) ricerche ed applicazioni sperimentali forestali;

m) statistica e catasto forestale;

n) sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e sulla caccia;

o) propaganda forestale;

p) gestione tecnica ed amministrativa sulle foreste demaniali regionali ed ampliamento del demanio forestale della Regione;

q) quant'altro sia richiesto per la difesa e l'incremento delle foreste e, in genere, dell'economia montana.

Art. 3.

La direzione dei servizi forestali ha sede nei locali dell'Assessorato per l'agricoltura e per le foreste.

Per svolgere la propria attività, la direzione dei servizi stessi si avvale delle stazioni forestali periferiche, le cui sedi e circoscrizioni sono istituite con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e foreste, sentito il capo dei servizi forestali.

Art. 4.

Capo dei servizi forestali

Il Corpo forestale valdostano è comandato da un ispettore forestale, coadiuvato da un vice ispettore e da un ispettore addetto.

Lispettore forestale, capo dei servizi forestali, sovraintende all'attività forestale e montana indicata all'articolo 2 della presente legge ed esercita il controllo ed il coordinamento della azione esecutiva dei suoi dipendenti. Egli risponde personalmente del buon andamento dei servizi forestali all'Assessore per l'agricoltura e foreste ed al Presidente della Giunta regionale.

Art. 5.

Compiti delle stazioni forestali

Le stazioni forestali esplicano il servizio di tutela e di vigilanza del patrimonio silvo-pastorale della giurisdizione alle dirette dipendenze del capo dei servizi forestali e degli ispettori forestali, ed osservano e fanno osservare le leggi ed i regolamenti forestali, della pesca e della caccia, nonchè quelli generali, in quanto attinenti alle loro incombenze di polizia ai termini dell'art. 2 della presente legge.

Art. 6.

Qualifiche del personale del Corpo forestale valdostano

Il personale del Corpo forestale comprende:

a) personale della carriera direttiva con le qualifiche di ispettore forestale, vice ispettore forestale e ispettore forestale addetto;

b) personale della carriera ausiliaria con le qualifiche di maresciallo, brigadiere e guardia forestale.

Lo stato giuridico ed economico del personale della carriera direttiva del Corpo forestale valdostano è stabilito dalle norme delle leggi regionali 28 luglio 1956, n. 3 e 10 novembre 1966, n. 13 e successive modificazioni.

Art. 7.

Qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

Al personale forestale di ogni grado sono riconosciute, ai sensi delle leggi in vigore e da parte dei competenti organi, funzioni di polizia giudiziaria, con attribuzione della qualifica di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

L'autorizzazione a portare armi da fuoco da parte del personale forestale in servizio sarà rilasciata dalla competente autorità di pubblica sicurezza e secondo le vigenti leggi.

Capo II

STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE VALDOSTANO

Art. 8.

Pianta organica

La nuova pianta organica dei posti, annessa alla presente legge, ha applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1968, data nella quale sono soppressi i posti del servizio di sorveglianza forestale previsti per il servizio stesso dalla tabella allegato *C* alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.

Da tale data hanno applicazione anche le annesse tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto relative al trattamento economico iniziale e ai successivi scatti di stipendio o salario conseguibili alle condizioni previste dal successivo art. 10 del presente regolamento.

Art. 9.

Requisiti generali

Per la nomina a posti della carriera ausiliaria del Corpo forestale valdostano gli aspiranti debbono comprovare di essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) essere cittadino italiano, ovvero aver ottenuto la equiparazione ai cittadini italiani con decreto di riconoscimento;

b) avere buona conoscenza della lingua francese;

c) godere dei diritti civili e politici, non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come causa di incapacità o di incompatibilità, essere immuni da condanne che comportino incompatibilità o decadenza agli effetti del pubblico impiego;

d) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni o da difetti che possano, comunque, influire sul rendimento in servizio;

e) essere di condotta morale e civile irreprensibile;

f) avere età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 25, salve le eccezioni di legge;

g) aver adempiuto agli obblighi di leva;

h) non essere stati revocati, nè dispensati, nè licenziati per accertata colpa grave da un impiego pubblico o privato;

i) essere in possesso del titolo di studio di proscioglimento dall'obbligo scolastico;

l) avere una statura di almeno metri 1,65.

L'esclusione dai concorsi può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con comunicazione motivata.

Art. 10.

Modalità per l'applicazione della carriera a ruolo aperto

Il personale ausiliario del Corpo forestale valdostano titolare di posti a ruolo, ha diritto alla progressiva attribuzione di nuovi stipendi in base agli anni di servizio prestati nello stesso posto di titolarità

Gli anni di servizio richiesti per conseguire l'attribuzione dei nuovi stipendi sono precisati nelle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto annesse alla presente legge.

Per ottenere l'attribuzione dei successivi nuovi stipendi il personale deve:

1) aver conseguito qualifiche non inferiori al « distinto » nel triennio immediatamente precedente l'attribuzione del nuovo stipendio o salario;

2) non aver riportato punizioni o sanzioni disciplinari più gravi della censura.

Dall'anzianità di servizio conseguita e richiesta per l'attribuzione dei nuovi stipendi o salari devono essere detratti gli anni in cui il personale non ha conseguito la prescritta qualifica di cui al punto 1) del precedente comma, nonchè i periodi di tempo in cui il personale è stato collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 11.

Aumenti periodici biennali di stipendio o salario

Per l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Art. 12.

Nomina Modalità

La nomina a ruolo, per chiamata, a posti iniziali di guardia forestale è subordinata alla frequenza, con esito positivo e a spese dell'Amministrazione regionale, di appositi corsi di specializzazione istituiti dall'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta o dal Ministero dell'agricoltura e foreste o da altre regioni autonome.

Nel caso in cui l'Amministrazione regionale stabilisca di istituire propri corsi di specializzazione, questi avranno una durata pari a mesi sei.

Per il reclutamento del personale da inviare a frequentare detti corsi di specializzazione l'Amministrazione regionale, in relazione alle disponibilità tabellari, provvederà tramite prove di selezione consistenti in una prova preliminare di lingua francese e in una prova scritta di cultura generale.

Coloro che dimostrino di avere già frequentato con esito positivo corsi istituiti dal Ministero dell'agricoltura e foreste potranno essere nominati a ruolo dopo aver superato le prove di selezione previste dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di sottoporsi a preventiva visita medica e tenuto conto delle norme dell'art. 38 dello statuto speciale della Regione, nonchè degli articoli 75 e 93 delle norme approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.

L'amministrazione regionale sottoporrà i candidati ad una preventiva visita medica, atta ad accertare la prestanza e l'attitudine fisica al disimpegno delle mansioni di guardia forestale.

La nomina del personale ai successivi posti non iniziali di carriera (brigadieri e marescialli) viene fatta nei seguenti modi:

a) per promozione interna dei dipendenti di ruolo, secondo le modalità precisate nelle tabelle di sviluppo di carriera aperta allegate al presente regolamento, ed alle condizioni previste dal successivo articolo della presente legge;

b) per concorso interno, per titoli ed esami, il personale regionale di ruolo in servizio, qualora non sia possibile procedere alla promozione; nel caso in cui il concorso interno abbia dato esito negativo o sia andato deserto, sarà bandito ed espletato, entro il termine di mesi sei decorrenti dalla data di accertamento delle condizioni che hanno determinato la nullità del precedente concorso, un ulteriore concorso interno;

c) per concorso pubblico, per titoli ed esami, nel caso in cui non sia possibile procedere alla nomina tramite concorso interno secondo le modalità fissate al precedente punto *b*).

Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Amministrazione regionale deve accertare la disponibilità dei posti vacanti d'organico che, nel termine di un anno dalla data di accertamento, devono essere ricoperti da titolari secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Art. 13.

Promozioni Commissione consultiva

Per le promozioni a posti di brigadiere e di maresciallo il personale deve:

1) aver conseguito, nel gruppo regionale di appartenenza, l'attribuzione dell'ultimo salario dopo il prescitto periodo di tempo previsto per lo sviluppo della carriera economica a ruolo aperto;

2) essere riconosciuto idoneo, a giudizio della Giunta regionale, a disimpegnare le mansioni del posto vacante.

Le promozioni si effettuano per scrutinio degli interessati mediante valutazione comparativa, dell'anzianità di grado, del merito, dei titoli di studio e di servizio, con particolare riguardo alla idoneità conseguita al termine dei corsi di specializzazione di cui al successivo art. 14. A parità delle suddette condizioni si ha riguardo all'anzianità di servizio, salvi i diritti di precedenza o di preferenza spettanti, a parità di merito, ai dipendenti appartenenti a categorie aventi speciali benemerenze.

Le promozioni per merito comparativo hanno luogo su parere di una commissione consultiva così composta:

a) dall'Assessore all'agricoltura e foreste, che la presiede;

b) dal segretario generale, o dal vice segretario generale;

c) dall'ispettore forestale o dal vice ispettore forestale;

d) da due consiglieri, di cui uno della minoranza consiliare, designati dal Consiglio regionale;

e) da due dipendenti di amministrazione regionale, provinciale o comunale appartenenti ad un gruppo di carriera non inferiore a quello dell'interessato, designati per sorteggio dalle organizzazioni sindacali rappresentate nella commissione interna del personale regionale.

La commissione consultiva di cui al comma precedente deve, inoltre, esprimere un parere per i licenziamenti per fine periodo di esperimento, i collocamenti in disponibilità, le dispense e i licenziamenti per motivi non disciplinari.

Art. 14.

Corsi di specializzazione

Il personale forestale può essere inviato a frequentare, a spese dell'Amministrazione regionale, corsi di specializzazione istituiti dallo Stato o da altri enti.

Art. 15.
Supplenze e reggenze

Nel caso di vacanza di posti di brigadiere e di maresciallo, possono essere affidate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, al personale appartenente al gruppo immediatamente inferiore, le reggenze di tali posti, tenuto conto delle attitudini, del merito e dell'anzianità del personale stesso.

Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a due mesi, al personale incaricato dell'espletamento di mansioni di gruppo superiore è corrisposta, a decorrere dall'inizio del terzo mese, una indennità mensile lorda di incarico, commisurata alla differenza fra gli assegni lordi iniziali del posto di titolarità e quelli lordi iniziali previsti per il posto per il quale è conferito l'incarico.

Al personale forestale incaricato dell'espletamento di mansioni di gruppo superiore, i compensi per ore di lavoro straordinario sono corrisposti nelle misure previste per i posti d'incarico.

Art. 16
Rinvio alle norme generali per il personale regionale

Per quanto concerne l'attribuzione delle note di qualifica, le aspettative per motivi di salute e per motivi di famiglia, il collocamento in disponibilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 luglio 1956, n 3, e successive modificazioni.

Art. 17.
Passaggio ad altri ruoli

Al personale forestale non più idoneo al servizio di campagna per l'infermità contratta in attività di servizio ma ancora idonea al servizio sedentario, e che non abbia conseguito il diritto a pensione potrà essere concesso, purchè vi sia vacanza di posti, il passaggio in altri ruoli organici dell'Amministrazione regionale, a seconda delle attitudini, delle capacità e del titolo di studio del singolo, con attribuzione del trattamento economico previsto per il nuovo posto di assegnazione, qualora detto trattamento non sia inferiore a quello acquisito.

Art. 18.
Note di encomio

Il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore alla agricoltura e le foreste, facente seguito a segnalazione del capo dei servizi forestali, indirizza note di encomio al personale forestale che si sia particolarmente distinto nell'espletamento del proprio servizio.

Di tale note di encomio, da includere nel fascicolo personale dei singoli appartenenti al Corpo forestale valdostano, si terrà conto sia al momento della compilazione delle annuali note di qualifica, sia quale titolo di merito in occasione dei concorsi interni e degli scrutini per l'avanzamento, rispettivamente, ai gradi di brigadiere e maresciallo

Capo III

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 19.
Disciplina

In considerazione della particolare natura del servizio forestale, ai componenti del Corpo forestale valdostano le sanzioni disciplinari sono applicate tenendo conto delle norme degli articoli dal 148 al 162 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni e di quelle degli articoli dal 20 al 24 della presente legge, nonchè delle norme particolari in vigore per gli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 20.
Censura

Essa viene inflitta, con comunicazione scritta del Presidente della Giunta:

a) per deviamento senza giustificato motivo dall'itinerario di servizio prestabilito;

b) per alterazione o la modificazione dell'uniforme;

c) per negligenza nella cura dell'uniforme, delle armi, degli oggetti ed istrumenti in dotazione.

Art. 21.
Riduzione temporanea dello stipendio o salario

a) Per abituale frequenza di spacci di bevande alcooliche e per l'abuso delle medesime.

b) Per aver altercato con i colleghi o per aver usato modi inurbani o sconvenienti verso il pubblico.

c) Per l'uso non autorizzato dell'abito civile in giorno di servizio.

d) Per vizio del gioco d'azzardo.

e) Per omesso rapporto sulle mancanze di dipendenti.

f) Per abituale inesattezza ed ingiustificato ritardo nel riferire ai superiori le mancanze predette.

g) Per omessa trasmissione di domande o reclami entro cinque giorni dalla presentazione.

h) Per negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina.

i) Per debiti contratti con i dipendenti.

Art. 22
Sospensione temporanea dal grado e dalle funzioni, con privazione dello stipendio o salario

a) Per aver prestato, o costretto dipendenti a prestare, opere estranee al servizio (salvo le maggiori pene sancite dal codice penale nel caso che il fatto costituisca reato).

b) Per ubriachezza abituale.

c) Per parzialità, ingiustizia palese, modi abituali sconvenienti, e per qualunque abuso di autorità commesso verso i dipendenti.

d) Per l'esercizio della caccia e della pesca nell'ambito della giurisdizione in cui il singolo presta servizio.

Art. 23.
Revoca dall'impiego (licenziamento)

a) Per il ritardo non giustificato nella presentazione alla autorità giudiziaria dei verbali di contravvenzione o di denuncia, o nella consegna di oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio.

b) Per debiti contratti con imprenditori di tagli boschivi, o con contravventori, o con altre persone soggette al controllo da parte del personale forestale.

c) Per essere incorsi in reati previsti dalle leggi forestali.

d) Per aver svolto contrabbando.

Art. 24.
Destituzione

a) Per la richiesta ed accettazione, da parte di terzi soggetti al controllo del personale forestale, di retribuzioni o compensi.

b) Per aver conseguito vantaggi in compenso di servizi disposti dall'autorità superiore nell'interesse di privati.

c) Per la riscossione di indennità in denaro fatta direttamente presso gli interessati, anzichè per il tramite dell'Amministrazione.

d) Per uso doloso del martello forestale, o consegna del medesimo a terzi per scopo delittuoso, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal codice penale.

Capo IV

CONGEDI - COLLOCAMENTO A RIPOSO

Art. 25.
Congedi ordinari

Al personale addetto ai servizi di sorveglianza forestale, in considerazione della particolare natura del suo servizio che non consente l'adozione della settimana corta, spetta un periodo di congedo ordinario annuale così ripartito a seconda dell'anzianità di servizio:

giorni 30 al personale avente non più di dieci anni di anzianità di servizio;

giorni 37 al personale avente da 10 a 25 anni di anzianità di servizio;

giorni 45 al personale avente oltre 25 anni di anzianità di servizio.

Detti periodi di congedo non saranno comprensivi delle domeniche.

Al personale forestale in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale si applicano le norme previste per il rimanente personale degli uffici regionali.

Art. 26.
Congedi straordinari

Ferma restando quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, al personale forestale addetto al servizio di sorveglianza spetta un periodo di congedo straordinario, in occasione dei trasferimenti di sede, nella seguente misura, comprensiva dei giorni festivi intermedi:

a) giorni dieci al personale avente persone a carico;

b) giorni cinque al personale non avente persone a carico.

Art. 27.
Collocamento a riposo

Il personale della carriera ausiliaria è collocato a riposo secondo le norme previste dall'art. 177 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Capo V

TRASFERIMENTI

Art. 28.
Trasferimento di sede

Il trasferimento di sede del personale forestale viene proposto per iscritto all'Assessore all'agricoltura e foreste dall'ispettore capo dei servizi forestali, che, nel far ciò, tiene conto delle esigenze del servizio e dell'interesse dell'Amministrazione regionale, nonchè delle esigenze familiari o personali dei trasferendi.

Il trasferimento di sede viene autorizzato dall'Assessore alla agricoltura e foreste che, sentita la Giunta, lo notifica per iscritto al dipendente con almeno 20 giorni di preavviso, e ne informa le autorità e gli uffici interessati al movimento del personale, ivi compresa la commissione interna.

Il dipendente a cui viene notificato l'ordine di trasferimento è tenuto ad obbedirvi.

Il trasferimento di sede può essere disposto per motivi disciplinari, nel qual caso può venir notificato con un preavviso di almeno 10 giorni.

Il trasferimento di sede può anche essere disposto in accoglimento di domanda scritta e motivata, inoltrata per via gerarchica dal dipendente.

Art. 29.
Spese di trasferimento

Le spese di trasferimento di sede, in accoglimento della domanda inoltrata dal dipendente, prima di due anni di permanenza nella sede, sono a completo carico del trasferito.

Le spese di trasferimento di sede disposto d'ufficio dall'amministrazione per esigenze di servizio, per motivi disciplinari, od in seguito a domanda accolta del dipendente qualora questi abbia una permanenza di oltre due anni nella sede, sono a carico dell'amministrazione stessa, e sono rimborsate al personale trasferito nel modo e nella misura stabilita dall'articolo seguente. Uguali indennità e rimborsi spesa spettano al personale forestale all'atto del collocamento a riposo.

Art 30.
Rimborso spese di trasferimento

Le spese di trasferimento relative all'imballaggio, presa e resa a domicilio dei mobili e delle masserizie, sino ad un massimo di quintali 40, saranno rimborsate dall'Amministrazione regionale su presentazione di regolare fattura rilasciata dalla ditta autotrasportatrice e documentata con regolare bolletta rilasciata da pesa pubblica accertante il peso dei mobili e delle masserizie trasportate.

Al personale medesimo, trasferito in una sede sprovvista di alloggio di servizio, sarà corrisposta, in aggiunta al rimborso di cui al comma precedente, una speciale indennità di sistemazione fissata nelle misure sottoindicate:

a) mezza mensilità netta al dipendente con 4 o più persone a carico;

b) ai quattro decimi della paga netta al dipendente con 3 persone a carico;

c) ai tre decimi della paga netta al dipendente con 2 persone a carico;

d) ai due decimi della paga netta al dipendente con 1 persona a carico;

e) ad un decimo della paga netta al dipendente celibe o vedovo senza prole.

TITOLO II

Capo I

COMPITI E FUNZIONI

Art. 31.
Servizio di istituto

Il servizio di istituto si riassume in funzioni di sorveglianza e custodia, ovunque siano prescritte dalle leggi e regolamenti forestali, sulla pesca e sulla caccia, e comprendono:

a) accertamento delle contravvenzioni alle leggi e regolamenti forestali, sulla pesca e sulla caccia;

b) repressione dei reati contro la proprietà nei terreni sottoposti a sorveglianza;

c) identificazione dei colpevoli con tutti i mezzi che la legge concede: conseguente arresto e denuncia nei casi previsti dalla legge e compilazione dei relativi rapporti verbali;

d) assistenza ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e dei lavori di rimboschimento in genere;

e) sorveglianza e cura dei vivai forestali;

f) vigilanza sulla utilizzazione dei tagli boschivi;

g) valutazione dei danni in occasione di contravvenzioni alle disposizioni relative ai tagli, o pascoli abusivi;

h) martellate di piante, perizie di utilizzazioni boschive e rilievi danni ad utilizzazioni ultimate;

i) stime di legname abbattuto legittimamente o abusivamente;

l) disposizioni d'urgenza nei casi di incendi boschivi, direzione lavori di spegnimento e valutazione dei relativi danni;

m) rilievo e segnalazione dei danni prodotti da agenti parassitari, ecc., da valanghe, dal vento, dai geli precoci o tardivi, dalle frane o inondazioni, in genere, ecc.;

n) statistica forestale;

o) ogni altra funzione che potrà essere proposta dai servizi forestali regionali per l'incremento e la conservazione del patrimonio silvo-pastorale, della pesca e della caccia.

Art. 32.
Servizio complementare

Il servizio complementare, da svolgersi a richiesta o per accidentalità, comprende:

a) servizio d'ordine pubblico nei casi di calamità o di consultazioni elettorali, su richiesta di competente autorità;

b) assistenza su richiesta delle varie autorità, per interventi indifferibili;

c) assistenza e soccorso in caso di pubblici e privati infortuni;

d) notizie di carattere fiscale e assistenziale in materia di lavori d'indole forestale, su richiesta di competente autorità.

Art. 33.
Continuità di servizio

Il servizio forestale, per la particolare natura dei compiti ad esso demandati, ha il carattere della continuità, per cui ogni dipendente del Corpo forestale valdostano deve ritenersi in servizio anche al di fuori del normale orario di ufficio o del servizio esterno.

La continuità del servizio comporta l'obbligo della reperibilità e della disponibilità dei dipendenti in qualsiasi tempo e luogo.

Art 34.
Comando delle stazioni

Il comando delle singole stazioni forestali è affidato, di norma, ad un sottufficiale.

Alle stazioni forestali di maggiore importanza è addetto un secondo sottufficiale, vice comandante di stazione.

Il comandante della stazione forestale coordina e sovraintende il servizio del reparto, ed è responsabile delle inadempienze imputabili ai propri dipendenti e, in generale, dell'irregolare andamento della stazione cui è preposto.

Art. 35.
Pianta organica delle stazioni

Il numero di personale distaccato presso le singole stazioni forestali è proporzionato alle esigenze del momento, in dipendenza del lavoro di sorveglinaza da eseguire e delle varie condizioni che possono influire su una maggiore o minore necessità di personale.

Art. 36.
Firma della corrispondenza

La firma della corrispondenza è riservata al comandante della stazione.

In caso di assenza del comandante della stazione per giustificati motivi sia di lavoro che personali, egli è sostituito, nella firma della corrispondenza dal vice comandante della stazione e, scalarmente per ordine di anzianità di grado, dagli altri membri della stazione, in modo che l'attività amministrativa non subisca alcun ritardo.

Art. 37.
Perlustrazioni giornaliere

Il servizio esterno, che di norma deve essere eseguito da due dipendenti forestali insieme, e, in difetto di numero, con l'eventuale ausilio delle guardie campestri dei comuni o di altri enti, dovrà essere assicurato anche nei giorni festivi, ed avrà la durata giornaliera di almeno otto ore, anche se divise da una pausa meridiana. Durante il periodo invernale, il servizio esterno potrà anche essere inferiore alle ore 8 giornaliere, in considerazione delle particolari condizioni climatiche stagionali.

La durata della perlustrazione giornaliera dovrà essere prolungata oltre le otto ore, quando occorra assicurare la visita anche delle località site a maggiore distanza dalla sede: località, queste, che dovranno essere visitate almeno una volta al mese, salvo impedimento da innevamento nel periodo invernale, o di altro genere.

Il comandante di stazione ha l'obbligo di partecipare al servizio di campagna, subordinando tuttavia tale obbligo alla disponibilità di agenti nella stazione ed alle altre responsabilità a lui incombenti.

Art. 38
Itinerario di servizio

E' obbligo del comandante della stazione, o, in sua assenza, di chi lo sostituisce, di provvedere alla compilazione dell'itinerario di servizio, secondo le modalità che verranno emanate di volta in volta, con apposite norme interne, dal capo dei servizi forestali.

Art. 39
Riposo settimanale

Il personale in servizio nelle stazioni forestali ha diritto a un giorno di riposo settimanale. In tale giorno è consentito al personale medesimo la più ampia libertà di movimento nell'ambito della Regione, con l'obbligo, tuttavia, di segnalare l'assenza al proprio comandante di stazione e rendersi reperibile in qualunque luogo e momento.

Il comandante di stazione annoterà su apposito registro le assenze del personale a riposo

Il comandante di stazione, volendo assentarsi dalla propria sede durante il giorno di riposo annoterà la propria assenza sul registro di cui al precedente capoverso, ed avrà cura di rendersi reperibile, per qualunque evenienza, dal personale dipendente rimasto in sede.

Il comandante di stazione, per esigenze eccezionali di servizio, ha il dovere di rimanere in servizio anche in giorni di riposo settimanale, e di negare per iscritto ai propri dipendenti il permesso di allontanarsi dalla sede in detti giorni, o di rinviare ad altra data i giorni di riposo settimanale.

Sempre per eccezionali esigenze di servizio il comandante di stazione ha facoltà di ritardare la partenza del dipendente per congedi, permessi e trasferimenti. Di ciò egli darà motivata comunicazione scritta agli organi superiori che disporranno per l'aggiornamento di detti congedi, permessi e trasferimenti.

Art. 40
Comunicazioni

Il comandante di stazione riferisce per iscritto, ed in caso d'urgenza per telefono, all'ispettore capo dei servizi forestali o chi per lui:

a) sulle mancanze commesse nella stazione forestale e sui provvedimenti presi o che si propongono;

b) sull'andamento del servizio e sulle misure necessarie per assicurarne la responsabilità;

c) sulle malattie e sulle assenze giustificate o arbitrarie;

d) sugli incendi boschivi, le valanghe, o altri eventi dannosi e catastrofici, nonchè sulle contravvenzioni accertate in ordine agli incendi;

e) su tutti gli altri fatti di una qualche importanza che concernano il servizio d'istituto o complementare.

Art 41.
Tenuta dei registri

Il comandante della stazione forestale avrà cura che siano costantemente tenuti aggiornati i registri in dotazione, il cui tipo è fissato con apposite norme interne del capo dei servizi forestali.

Art. 42.
Visite periodiche ed ispezioni

Le visite e le ispezioni, di regola, sono eseguite senza preavviso, avendo lo scopo di dare agli ispettori, o sottufficiali più elevati in grado, la possibilità di accertare il regolare funzionamento delle varie stazioni e del servizio in genere, e di provvedere alla rimozione di eventuali irregolarità.

L'ispettore, capo dei servizi forestali, non ha obbligo di visite periodiche, ma dovrà ispezionare, con la frequenza che riterrà necessaria, quelle stazioni forestali che speciali circostanze consigliassero di visitare, nell'interesse del servizio e della disciplina.

Capo II

DOTAZIONE IN ARMI, UNIFORMI, ISTRUMENTI ED OGGETTI

Art. 43.
Uniforme

Il personale addetto ai servizi di sorveglianza forestale sarà dotato, a spese dell'amministrazione, di uniformi e di altri capi di vestiario nella misura e frequenza ritenute necessarie per il servizio.

La foggia e il tipo dell'uniforme sono stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e foreste e previa intesa con i competenti organi dello Stato.

Il personale forestale periferico ha l'obbligo di indossare l'uniforme in giorno di servizio. Esso è dispensato da tale obbligo nei periodi dei congedi, permessi e giorni di riposo.

Art. 44
Armi

L'amministrazione regionale fornisce in dotazione al personale forestale, a titolo gratuito e secondo le vigenti disposizioni di legge, l'armamento da portare in servizio.

L'armamento in dotazione dovrà essere restituito all'amministrazione regionale all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi motivo.

Art. 45.
Istrumenti ed oggetti

Le stazioni forestali sono dotate, a cura e spese dell'Amministrazione regionale, di strumenti e materiale vario necessario all'espletamento del servizio tecnico e di campagna.

In particolare il martello forestale è affidato, per operazioni boschive, personalmente agli ispettori ed ai sottufficiali e se comandanti di stazione, anche alle guardie.

Chi abbia in consegna il martello forestale è responsabile della sua buona conservazione, nè dovrà mia affidarlo a chicchessia per nessuna ragione, pena i provvedimenti disciplinari del caso.

L'eventuale smarrimento o deterioramento del martello forestale e degli altri oggetti in dotazione alla stazione forestale, comporterà, oltre alle eventuali sanzioni disciplinari, l'addebito dell'oggetto smarrito o deteriorato, ammenochè non se ne possa giustificare lo smarrimento o deterioramento con regolare verbale amministrativo, nel qual caso l'istrumento verrà rinnovato a cura e spese dell'Amministrazione regionale.

Art. 46.
Uso in servizio di veicolo a motore di proprietà degli agenti forestali

Al personale forestale che, per motivi di servizio, faccia uso del mezzo motorizzato proprio, e che sia in regola con l'assicurazione personale e verso terzi, è corrisposta, ai sensi dell'articolo 183 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, l'indennità chilometrica per uso del mezzo proprio.

L'uso del mezzo proprio è consentito per un più veloce ed efficace espletamento del servizio. Il personale forestale dovrà tener presente che l'uso del mezzo motorizzato non deve assolutamente avere come conseguenza una diminuzione delle ispezioni a piedi, essenziali per una ottima conoscenza del territorio affidato alla sorveglianza di ogni singola stazione forestale.

Art 47.
Indennità di missione

Ai sottufficiali e guardie, impiegati in operazioni di martellata, perizie e stima di piante, consegna e misurazione di

legname ed altre operazioni forestali nei boschi di proprietà di comuni ed altri enti pubblici, o nei terreni vincolati di privati, entro l'ambito della giurisdizione, competono le normali indennità di missione previste per i servizi resi fuori sede, a carico di coloro nell'interesse dei quali l'operazione viene eseguita.

Le indennità di missione vengono pagate al personale forestale esclusivamente dall'Amministrazione regionale, che richiede, di volta in volta a comuni, altri enti e privati per il cui conto viene svolta l'operazione tecnica, il versamento della somma necessaria.

Per tutte le missioni fuori dell'ordinaria giurisdizione di competenza competono le normali indennità a seconda della distanza, durata e popolazione del comune ove viene svolta la missione. La spesa fa carico all'Amministrazione regionale o a quella amministrazione o persona nel cui interesse viene compiuta la missione.

Uguale indennità viene corrisposta per le operazioni di spegnimento di incendi boschivi nell'ambito giurisdizionale di competenza, purchè esse si protraggano oltre le 24 ore di tempo, e la relativa spesa fa carico all'Amministrazione regionale.

L'indennità di missione viene corrisposta la personale forestale anche per il servizio notturno svolto nell'ambito territoriale della giurisdizione.

Art. 48.

Obbligo di residenza del personale

Ogni componente del Corpo forestale ha l'obbligo di risiedere nella sede della stazione forestale cui è assegnato, e di assumere domicilio anche con la propria famiglia, nella casa forestale di proprietà dell'Amministrazione forestale, nelle sedi in cui essa esiste e purchè i locali siano sufficienti.

L'alloggio nelle case forestali di proprietà dell'Amministrazione e gratuito per il personale forestale in attività di servizio ed i familiari loro conviventi. Non sono invece a carico dell'Amministrazione le spese per il consumo di elettricità e di combustione. L'Amministrazione regionale provvede, tramite l'ufficio patrimoniale dell'Assessorato per le finanze, alla manutenzione straordinaria dei fabbricati delle case forestali, e alla rimessa in atto degli appartamenti lasciati disponibili dai trasferiti o messi in congedo definitivo.

Al personale di sorveglianza forestale non fruente di alloggio gratuito in case forestali, per mancanza di queste o per insufficienza di alloggi, è corrisposta una indennità mensile di alloggio commisurata alla sua situazione familiare ed al costo medio di affitto nella zona. Tale indennità viene stabilita dalla Giunta regionale tenuto conto del parere espresso dall'ufficio patrimoniale dell'Assessorato alle finanze.

Art. 49.

Personale trasferito di sede

Il personale trasferito di sede deve lasciar disponibile l'alloggio occupato per la data fissata di volta in volta dall'Amministrazione.

Il personale collocato a riposo, o non più riconosciuto idoneo al servizio, deve lasciar disponibile l'alloggio occupato entro il termine di 30 giorni dalla data di cessazione dal servizio.

I familiari di personale forestale deceduto in attività di servizio deve lasciare disponibile l'alloggio occupato entro il termine massimo di due mesi dal decesso del congiunto.

Contro gli inadempienti l'Amministrazione regionale adotterà la procedura dello sfratto, computando, inoltre a loro carico le spese di affitto dei locali per il periodo di tempo eccedente i termini prefissati, spese che verranno fissate dall'ufficio patrimoniale dell'Assessorato alle finanze.

Art. 50.

Assegnazione di sede

I dipendenti del Corpo forestale valdostano non possono essere assegnati in servizio a stazioni forestali entro la cui circoscrizione territoriale sia compreso il comune di origine loro, della loro consorte o dei loro rispettivi genitori.

Art. 51.

Tesserino di riconoscimento

Ad ogni dipendente del Corpo forestale valdostano viene rilasciato dall'Amministrazione regionale, all'atto della nomina in ruolo, un tesserino di riconoscimento strettamente personale attestante la qualifica, da parte del titolare, di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Detto tesserino sarà soggetto a sostituzione in occasione di avanzamento o per causa di deterioramento.

Il tesserino di riconoscimento deve essere restituito alla Amministrazione regionale all'atto della cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione dal grado.

In caso di smarrimento del tesserino di riconoscimento, dovrà essere fatta immediata denuncia alla stazione dell'Arma dei carabinieri competente per zona, alla questura di Aosta, nonchè ai competenti organi superiori. Qualora lo smarrimento del tesserino di riconoscimento debba imputarsi a negligenza del titolare, saranno presi a suo carico adeguati provvedimenti disciplinari.

TITOLO III

Capo I

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 52.

Assegnazione del personale ai posti della nuova pianta organica

Assegnazione ai posti della nuova pianta organica e sistemazione straordinaria a ruolo di personale avventizio e giornaliero.

Per l'assegnazione ai posti della nuova pianta organica annessa alla presente legge del personale regionale già titolare di posti di ruolo presso i servizi di sorveglianza forestale dell'Amministrazione regionale, nonchè per la sistemazione a ruolo del personale regionale avventizio e giornaliero attualmente addetto ai servizi stessi che, alla data del 1° gennaio 1968 risulti in servizio da almeno un biennio presso l'Amministrazione regionale, si applicano le disposizioni transitorie del capo III e del capo IV della legge regionale 10 novembre 1966 n. 13.

Art. 53.

Assorbimento ed inquadramento di personale del Corpo forestale dello Stato comandato in servizio presso la Regione

Il personale forestale di ruolo dello Stato, attualmente comandato in servizio presso i servizi di sorveglianza forestale dell'Amministrazione regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Regione, potrà essere assunto nei ruoli del Corpo forestale valdostano, previa presentazione di dimissioni dal ruolo statale di appartenenza.

Esso sarà inquadrato, entro i limiti dell'organico, nei ruoli regionali, nella medesima qualifica, e godrà del trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente dell'organico regionale.

Per il riconoscimento dell'anzianità di servizio e di grado al personale di cui al precedente comma, ai fini dello sviluppo della carriera economica e degli aumenti periodici dei salari, si considererà valida esclusivamente l'anzianità maturata presso lo Stato nel posto di titolarità all'atto del passaggio nei ruoli del Corpo forestale valdostano.

A tal fine, per l'inquadramento nel grado regionale di brigadiere, verrà considerata valida anche l'anzianità maturata nel grado statale di vice-brigadiere e per l'inquadramento nel grado regionale di maresciallo, verrà considerata valida l'intera anzianità maturata presso lo Stato nei tre ordini del grado di maresciallo (« ordinario », « capo » e « maggiore »).

La domanda di assunzione e di inquadramento nei ruoli regionali del personale forestale dello Stato dovrà essere presentata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale del Corpo forestale dello Stato titolare di posti di guardia scelta conserva « ad personam », all'atto del passaggio nei ruoli del Corpo forestale valdostano, la qualifica di guardia scelta, fruendo però solo dei benefici di carriera e del trattamento economico previsto per i posti regionali di guardia forestale previsti dalla tabella organica annessa alla presente legge.

Il personale forestale statale comandato presso la Regione il quale, all'atto dell'approvazione della presente legge, è ammesso a frequentare il corso allievi sottufficiali della scuola forestale statale potrà, a fine corso, essere assunto nei ruoli regionali.

La relativa domanda di assunzione e di inquadramento dovrà essere presentata entro quattro mesi dal termine del corso stesso, in deroga di quanto previsto dal sesto comma del presente articolo.

Detto personale sarà inserito nel grado di guardia forestale della carriera regionale ed avrà preferenza, a parità di merito, per la successiva promozione a posti vacanti di brigadiere, dopo il conseguimento della prescritta anzianità di servizio.

Art. 54.

Premi straordinari di anzianità ed indennità per cessazione dal servizio

L'anzianità utile ai fini della corresponsione dei premi straordinari di anzianità e della indennità per cessazione dal servizio, di cui agli articoli 184 e 189 delle norme generali per il personale ed i servizi della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, decorrerà, per il personale del Corpo forestale dello Stato assunto nei ruoli regionali, dal 1° gennaio 1968, data di entrata in vigore della tabella organica annessa alla presente legge.

Art. 55.

Riserva di posti di brigadiere per il personale regionale già in servizio

In sede di prima applicazione della presente legge è stabilita una riserva di posti nella misura del 60 % a favore del personale forestale di ruolo e non di ruolo già in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, per l'avanzamento ai posti di brigadiere previsti dalla tabella organica annessa alla presente legge.

Art. 56

In sede di prima applicazione e per la durata di anni cinque dall'approvazione della presente legge, la licenza elementare sarà considerata sufficiente per la nomina a guardia forestale, in deroga all'articolo 9, lettera *i*).

Art. 57

Collocamento a riposo

Il personale forestale regionale appartenente alla carriera ausiliaria e assunto in servizio sino al 31 dicembre dell'anno 1952 è collocato a riposo al compimento del 60° anno di età.

Capo II

Art. 58.

Le spese a carico del bilancio della Regione per il personale addetto ai servizi forestali, previste a decorrere dal 1° gennaio 1968 in complessive annue massime L. 190.000.000 (comprensive della maggiore spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in annue massime L. 40 milioni), graveranno sul capitolo 1968 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968, che presenta la necessaria disponibilità di fondi, e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari.

Art. 59.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 1 dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 marzo 1968

BIONAZ

Allegati alla legge:

Allegato *A*: pianta organica dei posti del personale della cariera ausiliaria del Corpo forestale valdostano.

Allegato *B*: tabella di attuazione della carriera economica a « ruolo aperto ».

Aosta, addì 11 marzo 1968

BIONAZ

Allegato *A* alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 6.

Pianta organica dei posti del personale della carriera ausiliaria del Corpo forestale valdostano

N. posti	Gruppo regionale	Qualifiche
8	S/F1	Marescialli
13	S/F2	Brigadieri
39	S/F3	Guardie forestali

Aosta, addì 11 marzo 1968

BIONAZ

Allegato *B* alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 6.

Tabella di attuazione della carriera economica a « ruolo aperto »

Gruppo regionale	Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto		Modalità per le promozioni
			Salari annui lordi	Numero anni	
S/F1	Marescialli	8	1.950.000 1.730.000	dopo 4 anni iniziale	
S/F2	Brigadieri	13	1.680.000 1.550.000 1.400.000	dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale	I brigadieri possono essere promossi, a seconda della disponibilità dei posti e alle condizioni previste dall'articolo 13, a posti di maresciallo
S/F3	Guardie forestali	39	1.350.000 1.230.000 1.080.000	dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale	Le guardie forestali possono essere promosse, a seconda della disponibilità dei posti e alle condizioni previste dall'articolo 13, a posti di brigadiere

Aosta, addì 11 marzo 1968 BIONAZ

(8294)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.